

## **STATUTO ASSOCIATIVO**

### **ART.1: COSTITUZIONE,DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita l'associazione denominata "CASA NOSTRA ONLUS", abbreviabile in "CASA NOSTRA", con sede a Torino in Via Sospello 180.

La sede dell'associazione potrà essere trasferita in qualsiasi momento, senza dover ricorrere alla modificazione dello Statuto Associativo, salvo comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

### **ART.2: SCOPI ED ATTIVITA'**

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati, in forme dirette o differite.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente Statuto.

L'associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per attuare le attività di interesse sociale di seguito elencate, senza scopi di lucro e solo per raggiungere finalità civiche e solidaristiche.

Per realizzare i propri scopi l'associazione si propone tutto quanto descritto nell'Art.3 dell'Atto Costitutivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite oltre che dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

In caso di particolare necessità può ricorrere a prestazioni retribuite anche dei propri associati.

### **ART.3: RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a)contributi degli aderenti e dei privati;
- b)contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- c)donazioni o lasciti testamentari;
- d)entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 01.01 e termina il 31.12 di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il mese di aprile di ogni anno.

#### ART.4: SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato, senza scopi di lucro o economici, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente Statuto Associativo.

#### ART.5: CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, che ha validità 12 mesi dalla data del versamento.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere comunicati al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Fa eccezione il mancato pagamento della quota associativa per un anno.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### ART.6: DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo;

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

#### ART.7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a totale titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

#### ART.8: ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

c) vaglia le domande di ammissione dei soci e delibera le loro eventuali esclusioni;

d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Associativo e sullo scioglimento dell'associazione.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso in bacheca almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto Associativo devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### ART.9: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre, nominati dall'Assemblea fra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei componenti, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio prevede al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuova ammissione all'associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto, o mail, o sms, almeno sette giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni seduta, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

#### ART.10: PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

#### ART.12: SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre ONLUS.

#### ART.13: NORMA FINALE-RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto Associativo, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

In fede

IL PRESIDENTE: Grazia BARBERO

IL VICE-PRESIDENTE: Pasquale PINO

IL SEGRETARIO: Emilia OBIALERO

Torino, 21 marzo 2018